

69/2023



Agenzia per la Coesione Territoriale

- VISTO l'articolo 10 del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 ss.mm.ii., recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni", che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;
- VISTA la legge del 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con particolare riferimento agli artt. 3 ("Motivazione del provvedimento") e 21-nonies ("Annullamento d'ufficio");
- VISTO l'articolo 50, comma 7 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 che stabilisce che fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia sono svolte da un dirigente di livello generale dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
- VISTO il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con cui il Dott. Riccardo Monaco è stato designato quale dirigente facente funzioni di Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con decorrenza 2 marzo 2023;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- VISTO il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- VISTO in particolare, l'articolo 1 del citato Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
- VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a), n. 4), del citato Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che prevede il trasferimento di risorse pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 dal Ministero dell'economia e delle finanze al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli interventi "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati";
- VISTO l'Allegato I del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 e, in particolare, la scheda progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati";
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 204 del 29 settembre 2021 con il quale è stato approvato lo schema di "Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno";



- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 30 dicembre 2021, n. 319 di approvazione degli esiti delle operazioni di valutazione delle idee progettuali, presentate a seguito della pubblicazione del predetto Avviso, nonché dell'Allegato 3, recante "Invito, rivolto ai soli soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in seguito a procedura negoziale”;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 26 gennaio 2022, n. 21 a parziale rettifica del predetto Decreto 30 dicembre 2021, n. 319;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 15 aprile 2022, n. 130 con cui sono stati nominati i componenti della Commissione di valutazione dei progetti presentati nella seconda fase della procedura di selezione avviata con la pubblicazione del suddetto Invito e si prevede, tra l'altro, per i profili attinenti agli aiuti di Stato il supporto dell'Ufficio 4 Normativa, Aiuti di Stato e Appalti Pubblici dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- VISTO l'articolo 42, comma 5-bis, del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come da ultimo modificato dall'art. 19, comma 1, del Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14
- VISTO il Decreto n. 214 del 27 giugno 2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale di approvazione della graduatoria ai sensi dell'art. 15 dell'Invito, nell'ambito della quale il Progetto “Ecosistema dell'Innovazione Biotecnologica per la Salute, i Giovani, l'ambiente e le Imprese (EI-BIO-SAGI)” dell'Istituto Euromediterraneo di Scienze e Tecnologia (IEMEST) e Partner si è posizionato al trentesimo posto;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27 giugno 2022 di approvazione dell'Elenco, allegato al medesimo, dei Beneficiari ammessi a finanziamento, nel quale sono stati inclusi i progetti classificatisi nelle prime ventisette posizioni in graduatoria;
- VISTO il Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 247 del 19 luglio 2022 di rettifica parziale dell'Allegato al Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27 giugno 2022;
- VISTO l'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° agosto 2022, ai sensi del quale: “1. Alla luce del sopravvenuto quadro macroeconomico nazionale e internazionale, impreveduto e imprevedibile, gli adempimenti stabiliti per ciascuno dei primi tre trimestri del 2022 di cui all'allegato I del decreto del 15 luglio 2021, possono essere realizzati entro il rispettivo trimestre successivo. 2. Resta fermo il rispetto di tutti gli adempimenti dell'anno 2022 da realizzare entro e non oltre il quarto trimestre del medesimo anno”;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 265 del 5 agosto 2022, con il quale è stato revocato il contributo a n. 8 soggetti indicati nel decreto direttoriale n. 215/2022;
- VISTA la nota prot. 19396 del 19 settembre 2022, con il relativo allegato, del Direttore dell'Area Progetti e Strumenti di questa Agenzia per la Coesione Territoriale concernente gli esiti dell'istruttoria svolta anche sul progetto “Ecosistema dell'Innovazione Biotecnologica per la Salute, i Giovani, l'ambiente e le Imprese EI-



BIO-SAGI” dall'Ufficio 4 Normativa, Aiuti di Stato e Appalti Pubblici dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, come previsto dal citato decreto direttoriale n. 130 del 15 aprile 2022;

- VISTA la nota prot. n. 19398 del 19 settembre 2022, con cui il Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale ha dato riscontro all’informativa relativa all’inquadramento dei progetti nel contesto della normativa sugli aiuti di Stato;
- VISTA la nota prot. n. 19405 del 19 settembre 2022, con cui l’Agenzia per la Coesione Territoriale, sulla base dei suddetti esiti, ha, fra l’altro, comunicato all'Istituto Euromediterraneo di Scienze e Tecnologia (IEMEST) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il finanziamento del progetto proposto, pari ad euro 12.500.00,00, importo corrispondente al massimo concedibile ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato;
- VISTO il ricorso r.g. n. 10736/2022, promosso dall'Istituto Euromediterraneo di Scienze e Tecnologia (IEMEST) davanti al TAR Lazio per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della predetta nota del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n.19405 del 19 settembre 2022;
- VISTO il decreto del TAR Lazio n. 5986/2022 del 23 settembre 2022 che ha accolto l’istanza cautelare per l’annullamento della predetta nota del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n.19405 del 19/09/2022 e ha fissato il termine di una settimana per manifestare da parte del ricorrente Istituto Euromediterraneo di Scienze e Tecnologia (IEMEST) l’assenso alla proposta di finanziamento recata dalla predetta nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
- VISTE le successive interlocuzioni intercorse tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale e l’Istituto Euromediterraneo di Scienze e Tecnologia (IEMEST), e in particolare:
- la nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale esplicativa dei profili di aiuto di Stato riscontrati nel progetto EI-BIO-SAGI, trasmessa con pec all’Istituto Euromediterraneo di Scienze e Tecnologia (IEMEST) in data 30 settembre 2022;
 - la relativa nota di riscontro dell’Istituto Euromediterraneo di Scienze e Tecnologia (IEMEST) in data 30 settembre 2022;
 - la nota dell’Istituto Euromediterraneo di Scienze e Tecnologia (IEMEST) in data 20 ottobre 2022 e la allegata dichiarazione in ordine alla non applicabilità della disciplina in materia di aiuti di Stato al progetto EI-BIO-SAGI.
- VISTA la nota del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale prot. n. 22692 del 25 ottobre 2022;
- VISTO l’avviso in data 10 gennaio 2023 con cui il TAR Lazio ha comunicato la fissazione dell’udienza pubblica per la discussione nel merito del ricorso r.g. n. 10736/2022 il 23 maggio 2023;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agence per la Coesione Territoriale n. 25 del 18 gennaio 2023 – più avanti detto decreto 25 - con il quale è stato disposto testualmente quanto segue:

Articolo 1

1. Con il presente Decreto, il Progetto “Ecosistemi dell’Innovazione Biotecnologica per la Salute, i Giovani, l’ambiente e le Imprese (EI-BIO-SAGI)” dell’Istituto Euro-



Mediterraneo di Scienze e tecnologia (IEMEST) è qualificato come "non aiuto di stato" per un importo di contributo pari ad euro 25.000.000,00 (euro venticinquemilioni/00).

Articolo 2

1. La concessione del contributo di cui all'art. 1 è subordinata, in ogni caso, alla disponibilità delle risorse, nel rispetto dell'ordine della graduatoria approvata con il Decreto dell'Agenzia n. 214 del 27 giugno 2022.

2. Il contributo eventualmente concesso a seguito di scorrimento sarà, in ogni caso, oggetto di ridimensionamento, nel caso in cui, in corso di esecuzione del Progetto, dovessero configurarsi o sopravvenire condizioni tali da determinare la riqualificazione dell'intervento in termini di "aiuto di Stato".

Articolo 3

1. Il Responsabile del procedimento è autorizzato a trasmettere, a mezzo PEC al soggetto indicato nel precedente articolo 1.

Articolo 4

1. La pubblicazione del presente Decreto sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 6229 dell'8 marzo 2023, per l'annullamento in autotutela del decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 25 del 18 gennaio 2023 nonché della nota del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale protocollo n. 22692 del 25 ottobre 2022, indirizzata all'Istituto IEMEST;

VISTO CHE nel termine assegnato IEMEST ha prodotto una memoria illustrativa delle motivazioni per le quali il decreto 25 non dovrebbe essere annullato, corredata dalla relativa documentazione;

ESAMINATO il contenuto della predetta memoria, unitamente alla documentazione ricevuta;

RITENUTE infondate le controdeduzioni di IEMEST per i motivi qui in appresso illustrati, seguendo l'ordine dei quattro profili di cui alla comunicazione di avvio del procedimento citata:

- D) a) anzitutto il decreto 25 assegna esplicitamente il contributo di euro 25.000.000,00 subordinato soltanto alla disponibilità delle risorse da scorrimento, senza tenere conto della conclusione del complessivo progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", per il superamento della data del 31 dicembre 2022; il potere di concedere finanziamenti, nell'ambito della procedura *de qua*, seppur subordinato allo scorrimento in graduatoria, si era consumato per la scadenza del suddetto termine ed è stato comunicato al ricorrente che gli sarebbero state assegnate integralmente le risorse richieste.
- b) in aggiunta, l'art. 19 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 ha lasciato inalterati i due presupposti per l'applicazione dell'art. 42, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2022, spostando soltanto il termine per la stipula di future convenzioni, confermando l'intento del legislatore di far scattare l'efficacia della disposizione al verificarsi delle suddette condizioni.



- II) non c'è stata alcuna inerzia nella gestione della procedura e il giudizio sui contenziosi in essere è riservato al Giudice amministrativo adito; piuttosto, è stato ribadito più volte, che sta in capo a questa Agenzia la responsabilità per la concessione degli aiuti di Stato, tema questo che comporta estrema attenzione nei provvedimenti di concessione; in ogni caso queste osservazioni di IEMEST non sono pertinenti in relazione ai vizi del decreto 25.
- III) le argomentazioni riportate confermano l'affermazione della comunicazione di avvio del procedimento dell'8 marzo 2023 in base alla quale non risulta agli atti della competente struttura tecnica dell'Agenzia per la Coesione Territoriale alcun atto di revisione/approfondimento che porti ad affermare l'assenza di profili di aiuti di Stato nel progetto in esame, anzi gli approfondimenti effettuati dal predetto ufficio *Normativa, Aiuti di Stato e Appalti Pubblici* hanno confermato la presenza di profili di aiuti di Stato e non si può che ribadire che non vi è alcuna istruttoria effettuata sulla base del progetto presentato da IEMEST, che porti a qualificarlo "non aiuto di Stato". Quanto alla frase, "*in tale prospettiva, sussiste la possibilità di adottare una determinazione, nel quadro della linea interpretativa di cui sopra, in base alla quale il progetto EL-BIO SAGI sarebbe qualificato come "non aiuto di Stato", non potendosi escludere tale configurazione in via definitiva*", essa significa che un inquadramento giuridico differente sarebbe stato, in linea di principio, astrattamente ipotizzabile adottando una metodologia differente da quella applicata dalla struttura tecnica competente ma, alla luce di elementi integrativi – comunque infondati - forniti ex post dallo stesso ricorrente, nella fattispecie, non ammissibili in ragione del rispetto del principio di par condicio tra tutti i concorrenti.
- IV) a seguito dei contenziosi instaurati da alcuni beneficiari nei confronti dei quali erano stati individuati profili di aiuti di stato e di richieste di informazioni e chiarimenti da parte delle Amministrazioni coinvolte nella procedura, la struttura tecnica dell'Agenzia ha effettuato approfondimenti e riesami riferiti ai progetti dei predetti beneficiari, tra i quali quello presentato da IEMEST. In data 1° dicembre 2022 è stato trasmesso dalla struttura tecnica dell'Agenzia al Direttore generale pro tempore l'esito del riesame dell'inquadramento del progetto presentato dal ricorrente, ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato. In occasione di tali approfondimenti l'Ufficio competente di questa Agenzia si è, fra l'altro, così espresso:

"5.3.1

"l'infrastruttura di ricerca dovrà essere utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica e l'eventuale utilizzo economico dovrà rimanere puramente accessorio, nel senso che l'utilizzo economico corrisponde a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale;"

In merito alla prima condizione, si osserva che dall'analisi delle informazioni presentate nel "Formulario per la presentazione della Relazione sull'Analisi Costi Benefici ai sensi della sezione 7 delle Linee Guida comunitarie (Allegato 4 di cui all'articolo 10 dell'invito)" e dalle tabelle ad esso allegate, è emerso che l'infrastruttura di ricerca produrrà, nell'arco di vita utile, ricavi derivanti dallo svolgimento di attività economica tali da determinare la piena sostenibilità finanziaria del progetto con addirittura una VANF positivo. L'infrastruttura è descritta a pagina 4 del Formulario come "*Un'infrastruttura unica adesso*



concepita e proposta come un'unità autosufficiente, con attrezzature, macchinari e impianti installati in un unico luogo fisico, funzionalmente completa, capace di rendere attivi numerosi servizi senza dipendere da altri nuovi investimenti, con impatti

diretti su tutti i partner che costituiscono la quadrupla elica di EI-BIO-SAGI e su tutti gli stakeholders diretti e indiretti, pubblici e privati del territorio.” In coerenza con tale scelta operativa, il paragrafo “Ricavi e costi operativi” di pagina 8 del citato Formulario afferma espressamente che: “Una volta individuato il costo dell’investimento si è proceduto ad identificare i costi operativi e le entrate che grazie ad esso verranno generati e sui quali è stato calcolato il VANF e il TRF.” e sono descritte le entrate, appunto, relative ad attività derivanti da progetti di ricerca e innovazione e allo svolgimento di attività formative sotto forma di master e corsi di formazione, che non potrebbero generare entrate se non fossero commercializzati. La tabella 3.1.c evidenzia entrate declinandole in “entrate da progetti” ed “entrate da master” più un valore residuo, per un valore complessivo pari ad euro 92.782.926. Inoltre, nella tabella 3.1.f - sostenibilità finanziaria, allegata al citato Formulario, il sopra citato valore delle entrate pari ad euro 92.782.926, sommato alla voce “fonti di finanziamento”, conduce ad un valore di flusso di entrate totali stimate per il progetto pari ad euro 122.782.926 che, a fronte di uscite totali (costo dell’investimento, costi operativi, costi di rimpiazzo e varie) nella misura di euro 78.533.273, genera un flusso di cassa netto positivo pari ad euro 44.249.653. In merito a tale tabella, a pag. 9 del citato Formulario si legge: “Pertanto, attraverso la costruzione della Tabella 3.1.f - Sostenibilità finanziaria, si può stabilire che il Progetto EI-BIO-SAGI è sostenibile finanziariamente in quanto il flusso di cassa netto cumulato riporta un importo superiore a zero per tutti gli anni considerati (...).”

L’attività economica è dunque risultata presente ed ingente (VANF positivo) ed il Soggetto proponente non ha fornito elementi o calcoli per poterne, se del caso, stabilire l’ancillarità rispetto all’attività principale. La prima condizione non è stata, pertanto, ritenuta soddisfatta.

5.3.2

“l’attività economica, se presente, dovrà assorbire esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non dovrà superare il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell’entità;”

Rispetto alla seconda condizione, nella documentazione progettuale presentata non sussistevano, analogamente alla prima, gli elementi per poterne accertare il soddisfacimento, posto che il Soggetto proponente non ha fornito, né sotto forma di calcolo, né con altra modalità, il dato relativo alla capacità annua complessiva dell’infrastruttura. Infatti, le informazioni riportate nel Formulario non indicano né la capacità annua complessiva dell’infrastruttura, né la sua utilizzazione per attività di natura economica e per attività di natura non economica.

5.3.3



“le attività di trasferimento del sapere (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione del sapere prodotto dagli organismi o dalle infrastrutture di ricerca) dovranno essere svolte da organismi o infrastrutture di ricerca (o da relativi servizi e filiali), oppure congiuntamente a organismi o infrastrutture di ricerca o per loro conto, e tutti i redditi da esse provenienti dovranno essere reinvestiti nelle attività principali di tali organismi o infrastrutture;”

Stante la presenza di attività economica e l'assenza di elementi atti a dimostrarne l'ancillarità, la documentazione progettuale presentata non ha riportato alcun riferimento alla volontà di reinvestimento integrale dei redditi a favore delle attività di ricerca dell'infrastruttura oggetto di finanziamento. L'analisi delle informazioni e delle tabelle del Formulario citato non consentono di valutare l'eventuale ipotesi di reinvestimenti in attività non economiche di proventi generati dall'utilizzo per finalità economiche dell'infrastruttura agevolabile. Esse sono costruite in maniera funzionale alla dimostrazione della sostenibilità nel tempo dell'investimento e non è evincibile alcuna operazione di reinvestimento di utili.

La condizione sub 5.3.3. non può, pertanto, ritenersi soddisfatta per completa mancanza di elementi nella documentazione progettuale presentata.

5.3.4

“le attività di ricerca e sviluppo dovranno essere svolte in maniera indipendente, con la finalità di incrementare il sapere e migliorare la comprensione;”

La quarta condizione prevede che le attività di ricerca e sviluppo dovranno essere svolte in maniera indipendente. Tale condizione è palesemente smentita dall'affermazione contenuta a pagina 12 del Formulario citato secondo cui: *“A tal fine, tutte le conoscenze derivanti da attività di propria iniziativa legate allo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi, se non connesse a un progetto finanziato da un'azienda in particolare, saranno divulgate e disseminate attraverso tutti i canali utilizzabili, affinché ne possa beneficiare il più ampio numero possibile di imprese o stakeholders in generale.”* È evidente che il Soggetto proponente intende operare anche su commesse specifiche finanziate da imprese che saranno evidentemente proprietarie dei risultati della ricerca, che non potranno essere divulgati liberamente *erga omnes*.

Gli elementi di cui sopra rappresentati dal Proponente non hanno consentito di considerare rispettata la condizione in esame.

5.3.5

“sia garantita una diffusione ampia, gratuita e trasparente dei risultati della ricerca.”

La condizione indicata sub 5.3.5 richiede la garanzia che i risultati della ricerca siano diffusi secondo una modalità ampia, gratuita e trasparente e attiene, quindi, non all'oggetto della ricerca ma alla modalità di diffusione dei risultati di tale attività. Tuttavia, la documentazione progettuale non contiene alcun elemento che possa far ritenere che il Soggetto proponente ha deciso di assumere tale impegno con riferimento all'infrastruttura oggetto di richiesta di contributo pubblico. Al contrario, il fatto che, come riportato sopra, i risultati



del Progetto EI-BIO-SAGI consentano la produzione delle ingenti entrate calcolate dal Proponente e che l'infrastruttura di ricerca lavori anche su commessa di imprese finanziatrici non consentono di poter considerare la condizione 5.3.5 applicabile al progetto in esame.

La documentazione concernente il progetto "EI-BIO SAGI" non riporta nessuna delle specifiche condizioni per poter considerare l'intervento oggetto di richiesta di finanziamento soltanto in parte riconducibile alla nozione di impresa (attività economica). Si conferma pertanto l'inquadramento del progetto in parola come aiuto di Stato con riconoscimento del contributo massimo concedibile pari al 50% dei costi ammissibili del progetto."

RITENUTO pertanto di dover confermare l'illegittimità del decreto n. 25/2023, nonché della nota del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale protocollo n. 22692 del 25 ottobre 2022, in considerazione della doverosità del presente provvedimento, in relazione alla normativa di settore applicabile e agli indirizzi metodologici espressi dalla Commissione europea per l'individuazione degli aiuti di Stato, con il concreto rischio dell'apertura di una procedura di indagine formale per concessione di aiuti illegittimi

DECRETA

Art. 1

Il Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 25 del 18 gennaio 2023 nonché la nota del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale protocollo n. 22692 del 25 ottobre 2022 sono annullati in autotutela.

Art. 2

Il Responsabile del procedimento è autorizzato a trasmettere, a mezzo PEC, all' Istituto Euromediterraneo di Scienze e Tecnologia (IEMEST) il presente Decreto.

Articolo 3

Si dispone la pubblicazione del presente Decreto sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

29 MAR. 2023

Il Direttore dell'Area Programmi e Procedure
f.f. di Direttore Generale
dott. Riccardo Monaco